

Certificati verdi (titoli di produzione energetica da fonti rinnovabili)

Beneficiari	<p>Sono considerati impianti aventi diritto al rilascio dei certificati verdi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • impianti alimentati da fonti rinnovabili, ivi incluse le centrali ibride, entrati in esercizio (a seguito di nuova costruzione, potenziamento, rifacimento totale o parziale o riattivazione) in data successiva al 1/4/99, anche destinati – in tutto o in parte – all’autoproduzione; • impianti termoelettrici entrati in esercizio prima del 1/4/99 che, successivamente a tale data, operino come centrali ibride; • impianti di cogenerazione abbinata a teleriscaldamento che hanno acquisito i diritti di ottenimento di certificati verdi in applicazione del DM 24/10/05; • impianti anche ibridi alimentati da rifiuti non biodegradabili entrati in esercizio entro il 31/12/06 che hanno acquisito i diritti di ottenimento di certificati verdi a seguito dell’applicazione vigente fino alla stessa data. <p>Gli impianti ammessi al rilascio dei certificati verdi devono essere collegati alla rete elettrica e devono avere una potenza nominale media annua non inferiore a 1 kW.</p> <p>Possono richiedere il rilascio dei certificati verdi i proprietari degli impianti elencati.</p>
Riferimenti normativi	<p>Decreto legislativo 79/99 (Attuazione della direttiva 96/92/CE): istituzione dell’obbligo per i produttori e gli importatori di energia elettrica da fonte fossile di immettere, nel sistema elettrico nazionale, una quota di energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile.</p> <p>Decreto ministeriale 11 novembre 1999: direttive per la qualificazione degli impianti a fonte rinnovabile (cd. qualifica IAFR) e per l’emissione dei certificati verdi all’energia da essi prodotta.</p> <p>Decreto ministeriale 18 marzo 2002: integrazione del DM 11/11/99 relativamente al riconoscimento dei certificati verdi agli impianti che operano in co-combustione, agli interventi di rifacimento parziale di impianti idroelettrici e geotermoelettrici, alle modalità di autocertificazione delle importazioni di elettricità prodotta da fonti rinnovabili.</p> <p>Decreto Legislativo n. 387/03 (recepimento Direttiva 2001/77/CE): promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’energia e recepimento della definizione comunitaria di fonte rinnovabile.</p> <p>Decreto 24/10/2005 (decreto di attuazione dell’art.20, c.8 del DLgs 387/03): abrogazione dei DM 11/11/99 e 18/03/02 e definizione delle nuove disposizioni per la qualificazione degli impianti a fonte rinnovabile (qualificazione IAFR) e per l’emissione dei certificati verdi.</p> <p>Decreto ministeriale 21 dicembre 2007: approvazione procedure tecniche per la qualificazione IAFR e per l’emissione dei certificati verdi.</p> <p>Legge n. 296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria 2007): limitazione della concessione di finanziamenti e incentivi pubblici di competenza statale finalizzati alla promozione delle fonti rinnovabili esclusivamente alla produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili, così come definite dalla Direttiva 2001/77/CE.</p> <p>Legge n.244 del 24/12/07 (Legge Finanziaria 2008), DM 18/12/08, L. 99 del 23/07/09: istituzione di un nuovo meccanismo di incentivazione dell’energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio dopo il 31/12/07, che prevede la possibilità di scegliere tra l’ottenimento di certificati verdi e di tariffe incentivanti.</p>

<p>Finalità dello strumento</p>	<p>Incentivare la produzione di energia rinnovabile attraverso l'obbligo, per produttori e importatori di energia elettrica da fonte non rinnovabile, di immettere annualmente in rete una quota di energia prodotta da fonti rinnovabili.</p> <div data-bbox="424 412 1058 824"> <p style="text-align: center;">quote obbligatorie di energia elettrica da fonte rinnovabile</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Quota (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2004</td><td>2,35</td></tr> <tr><td>2005</td><td>2,70</td></tr> <tr><td>2006</td><td>3,05</td></tr> <tr><td>2007</td><td>3,80</td></tr> <tr><td>2008</td><td>4,55</td></tr> <tr><td>2009</td><td>5,30</td></tr> <tr><td>2010</td><td>6,05</td></tr> <tr><td>2011</td><td>6,80</td></tr> <tr><td>2012</td><td>7,55</td></tr> </tbody> </table> </div> <p>L'entità di tale quantità è stata fissata dal Dlgs.79/99 pari al 2% di quanto prodotto e/o importato da fonti convenzionali dell'anno precedente; successive normative hanno incrementato progressivamente tale quota (Dlgs.387/03: incremento annuale, per il periodo 2004-2006, di 0,35 punti percentuali della quota fissata dal Dlgs.79/99; Finanziaria 2008: la medesima quota viene incrementata annualmente, per il periodo 2007-2012, di 0,75 punti percentuali).</p>	Anno	Quota (%)	2004	2,35	2005	2,70	2006	3,05	2007	3,80	2008	4,55	2009	5,30	2010	6,05	2011	6,80	2012	7,55
Anno	Quota (%)																				
2004	2,35																				
2005	2,70																				
2006	3,05																				
2007	3,80																				
2008	4,55																				
2009	5,30																				
2010	6,05																				
2011	6,80																				
2012	7,55																				
<p>Tipologia ed entità del sostegno <i>(continua)</i></p>	<p>I certificati verdi sono dei titoli annuali attribuiti all'energia elettrica incentivata prodotta da fonti energetiche rinnovabili negli impianti aventi diritto (vedi elenco iniziale). Il valore unitario di un certificato verde è pari a 1 MWh:</p> <ul style="list-style-type: none"> per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, ivi incluse le centrali ibride, entrati in esercizio (a seguito di nuova costruzione, potenziamento, rifacimento totale o parziale o riattivazione) <u>in data successiva al 31/12/07</u>, anche destinati – in tutto o in parte – all'autoproduzione e per le centrali termoelettriche diventate ibride successivamente al 31/12/07, i certificati verdi sono emessi in numero pari al prodotto dell'energia incentivata per il coefficiente stabilito dalla Finanziaria 2008 per ogni tipologia di fonte energetica (Tab.1); per tutti gli altri impianti aventi diritto i certificati verdi sono emessi in numero pari all'energia incentivata. <p>Tab.1 – Coefficienti per il calcolo dei certificati verdi in funzione della fonte energetica utilizzata dall'impianto (rif. Tab.2 allegata alla Finanziaria 2008 come modificata da L.99/09). Tali valori possono essere aggiornati ogni 3 anni con apposito decreto ministeriale.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fonte</th> <th>coefficiente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Eolica</td><td>1,00</td></tr> <tr><td>Eolica off-shore</td><td>1,50</td></tr> <tr><td>Geotermica</td><td>0,90</td></tr> <tr><td>Moto ondoso e maremotrice</td><td>1,80</td></tr> <tr><td>Idraulica</td><td>1,00</td></tr> <tr><td>Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle del punto successivo</td><td>1,30</td></tr> <tr><td>Biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta</td><td>1,80</td></tr> <tr><td>Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli del punto precedente</td><td>0,80</td></tr> </tbody> </table> <p><i>Nota bene: per l'energia elettrica prodotta da fonte solare si applicano i provvedimenti di incentivazione attuativi dell'art.7 del Dlgs. 387/03 (ovvero le tariffe incentivanti del cosiddetto Conto Energia).</i></p> <p>I certificati verdi ottenuti sono scambiabili mediante contrattazione bilaterale o sul mercato organizzato dal GME (gestore mercato elettrico). Il GME registra sul proprio sito i dati relativi al mercato di scambio dei certificati verdi (www.mercatoelettrico.org).</p> <p>I certificati verdi hanno una validità triennale.</p>	Fonte	coefficiente	Eolica	1,00	Eolica off-shore	1,50	Geotermica	0,90	Moto ondoso e maremotrice	1,80	Idraulica	1,00	Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle del punto successivo	1,30	Biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta	1,80	Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli del punto precedente	0,80		
Fonte	coefficiente																				
Eolica	1,00																				
Eolica off-shore	1,50																				
Geotermica	0,90																				
Moto ondoso e maremotrice	1,80																				
Idraulica	1,00																				
Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle del punto successivo	1,30																				
Biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta	1,80																				
Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli del punto precedente	0,80																				

<p>(continua)</p> <p>Tipologia ed entità del sostegno</p>	<p>Il rilascio dei certificati verdi agli impianti aventi diritto avviene per un periodo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 15 anni limitatamente all'energia incentivabile prodotta da: impianti alimentati da fonti rinnovabili, ivi incluse le centrali ibride, entrati in esercizio in data successiva al 31/12/07 o impianti termoelettrici che hanno iniziato ad operare come centrali ibride dopo il 31/12/07; • 12 anni limitatamente all'energia incentivabile prodotta da: impianti alimentati da fonti rinnovabili, ivi incluse le centrali ibride, entrati in esercizio fino al 31/12/07 o impianti termoelettrici che hanno avviato l'operatività come centrali ibride in data antecedente al 31/12/07; • 8 anni per l'energia elettrica prodotta da impianti di cogenerazione abbinata a teleriscaldamento o impianti anche ibridi alimentati da rifiuti non biodegradabili entrati in esercizio entro il 31/12/06. <p>Il periodo in cui è riconosciuto il rilascio dei certificati verdi è al netto dei periodi di fermate degli impianti legati a interventi sulle reti o a eventi calamitosi.</p>
<p>Termini</p>	<p>La domanda per la qualifica degli impianti aventi diritto all'incentivazione, da presentare per la richiesta dei certificati verdi (si veda a tal proposito il punto relativo agli adempimenti), <u>deve pervenire al GSE non oltre il termine di 3 anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto</u>, pena l'inammissibilità agli incentivi.</p> <p>Il diritto di opzione tra certificati verdi e tariffa onnicomprensiva (si veda scheda descrittiva specifica) è esercitato all'atto della prima richiesta presentata al GSE. Entro il periodo di incentivazione è consentito un solo passaggio da un sistema incentivante all'altro (in tal caso la durata del periodo di diritto al nuovo sistema incentivante è ridotta del periodo già fruito con il precedente sistema).</p>
<p>Cumulabilità con altre forme di incentivo</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Il rilascio di certificati verdi è alternativo all'erogazione delle tariffe onnicomprensive (per le tipologie di impianti ammessi ad entrambe le forme di incentivo). - La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 31/12/08 ha diritto al rilascio dei certificati verdi a condizione che tali impianti non beneficino di altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto energia, in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata. - Per i soli impianti alimentati da biomasse da filiera è permessa cumulabilità con incentivi pubblici di varia natura non eccedenti il 40% del costo dell'investimento (tale cumulabilità è concessa solo se l'uso di biomasse non da filiera non eccede il 20% del totale di biomasse usate) - Non possono essere emessi certificati verdi per l'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da biodiesel che abbiano ottenuto esenzione dall'accisa ai sensi dell'art. 21 Legge 388/2000.
<p>Adempimenti e documentazione</p>	<p>Per poter beneficiare del rilascio dei certificati verdi, gli impianti aventi diritto (limitatamente agli impianti a fonte rinnovabile, anche ibridi, entrati in esercizio successivamente al 1° aprile 1999 o agli impianti termoelettrici diventati ibridi in data successiva al 1/4/99) devono essere sottoposti a specifica procedura di qualifica. A tal fine occorre inviare al GSE apposita domanda contenente informazioni sull'impianto (ubicazione, fonte rinnovabile utilizzata, tecnologia impiegata, producibilità, ecc.), cui occorre allegare documentazione tecnica e autorizzativa.</p> <p>Va corrisposto al GSE un contributo per le spese di istruttoria formato da una quota fissa e da una quota variabile legata alla potenza specifica dell'impianto.</p> <p>La domanda si ritiene accolta in mancanza di pronunciamento del GSE entro 90 giorni dal ricevimento.</p> <p>Per approfondire gli aspetti inerenti gli adempimenti richiesti per richiedere il rilascio dei certificati verdi, si rinvia al sito del GSE www.gse.it alla sezione attività / incentivazioni fonti rinnovabili.</p>